

**LINEE GUIDA**  
**PER LA CONCESSIONE DELL'ANNO SABBATICO, DEL CONGEDO PER MOTIVI DI**  
**STUDIO O DI RICERCA E DELL'ASPETTATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ**  
**PRESSO ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI**

Approvate dal Senato Accademico del 5/05/2014, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2014

Emanate con D.R. n. 170 del 15/05/2014, in vigore dal 21/05/2014

**Art. 1**  
**Ambito di applicazione**

1. I professori e i ricercatori universitari possono usufruire di periodi di congedo/aspettativa per motivi di studio o di ricerca scientifica o per svolgere attività presso organismi pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale.
2. Tali periodi di congedo/aspettativa sono concessi dal Rettore con proprio Decreto, sentito il Dipartimento di appartenenza; per concedere le autorizzazioni il Rettore tiene conto fra l'altro delle esigenze di funzionamento dell'Ateneo, ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva, distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i professori/ricercatori che eventualmente le richiedano ed eventualmente anche tra le diverse aree disciplinari.
3. Tenuto conto delle norme di legge sotto indicate, le linee guida contenute nel presente documento intendono:
  - razionalizzare le procedure per la concessione delle autorizzazioni e fornire informazioni utili e di carattere pratico per la presentazione delle domande;
  - fornire ai Dipartimenti criteri orientativi, univoci, trasparenti per la valutazione delle istanze pervenute;
  - garantire verifica delle attività di ricerca svolte dai professori/ricercatori durante tali periodi, nonché della produzione scientifica realizzata, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

**Art. 2**  
**Anno sabbatico**  
(art. 17, comma 1, del D.P.R. 382/1980)

1. I professori ordinari e associati confermati possono richiedere un congedo ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. 382/1980 per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali per la durata di un anno accademico o periodo inferiore, comunque per non più di due anni accademici in un decennio. L'anno non può essere frazionato in più periodi: l'eventuale rientro anticipato o il posticipo della decorrenza impegna comunque un intero anno accademico.
2. I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.
3. Durante il periodo di congedo i professori sono esonerati dalle attività didattiche ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge 230/2005 il Professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo di anno sabbatico concesso ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 382/80 è abilitato, senza restrizione alcuna, alla presentazione di richieste ed all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.

### **Art. 3**

#### **Congedo per motivi di studio o ricerca - professori di prima e seconda fascia** (art. 10 della Legge n. 311/1958)

1. I professori di prima e seconda fascia, anche non confermati, possono richiedere un congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all'estero ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 311/1958. Di norma tale congedo ha durata annuale (anno solare) ma può essere concesso per periodi inferiori e non può essere rinnovato l'anno successivo.
2. Durante il periodo di congedo il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico. Il periodo trascorso all'estero per attività di ricerca è utile per i professori di ruolo di prima fascia per il conseguimento del triennio di straordinariato, ove applicabile, e per i professori di ruolo di seconda fascia per la maturazione del triennio necessario per l'ammissione al giudizio di conferma di ruolo.
3. Il godimento, durante il periodo di congedo, di assegni di importo pari o superiore a quelli in godimento nella qualifica di appartenenza comporta, salvo che si tratti di borse di studio, premi o rimborsi spese, la concessione del congedo senza assegni.
4. Durante il periodo di congedo i professori sono esonerati dalle attività didattiche ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.

### **Art. 4**

#### **Congedo per motivi di studio o ricerca - ricercatori universitari** (art. 8 della Legge n. 349/1958 - art. 34 DPR n. 382/80)

1. I ricercatori universitari a tempo indeterminato possono richiedere, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 349/1958, un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, da svolgersi in Italia o all'estero, per la durata di un anno solare. Il periodo trascorso in congedo è valutato ai fini della progressione di carriera.
2. Il congedo può essere concesso al medesimo soggetto per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni in un decennio.
3. Il godimento, durante il periodo di congedo, di assegni di importo pari o superiore a quelli in godimento nella qualifica di appartenenza comporta, salvo che si tratti di borse di studio, premi o rimborsi spese, la concessione del congedo senza assegni.
4. Durante il periodo di congedo i ricercatori sono esonerati dalle attività didattiche ma conservano tutti gli altri diritti e doveri del proprio status.

### **Art. 5**

#### **Aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale** (art. 7 della Legge n. 240/2010)

1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Al collocamento in aspettativa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Si riporta il testo dell'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

E' ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

#### **Art. 6**

#### **Modifiche introdotte dall'articolo 4, comma 78, della Legge 12 novembre 2011, n.183 e dall'art. 49, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 240/2010, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183 le autorizzazioni di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 (anno sabbatico), di cui all'art. 10 della Legge n. 311/1958 e di cui all'articolo 8 della Legge n. 349/1958, possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Ai soli fini del presente Regolamento, nel computo dei trentacinque anni di anzianità di servizio vanno ricompresi tutti i servizi svolti, presso le Università ed altri Enti ed Istituzioni pubblici e privati, ove questi siano considerabili ai fini della ricostruzione di carriera.

#### **Art. 7**

#### **Presentazione delle domande**

1. La richiesta di autorizzazione per il periodo di congedo/anno sabbatico (artt. 2, 3 e 4), compilata su apposito modulo disponibile nell'area intranet dell'Ateneo, deve essere presentata al Rettore, per il tramite dell'Ufficio Personale Docente e Ricercatore, e per conoscenza al Direttore di Dipartimento di afferenza del professore/ricercatore, entro il 31 gennaio dell'anno accademico precedente anche qualora il periodo di congedo/anno sabbatico richiesto sia di durata inferiore all'anno accademico. Esclusivamente nel caso del congedo, qualora la domanda fosse presentata successivamente alla suddetta scadenza (per ragioni comunque motivate), sarà cura dell'Amministrazione verificare se l'interessato possa svolgere per intero il proprio carico didattico istituzionale durante il periodo di congedo.

La domanda, redatta sul modulo allegato 1, alla quale dovrà essere allegato il CV con l'elenco delle pubblicazioni più significative degli ultimi 5 anni, dovrà contenere:

- a) l'indicazione del periodo di congedo richiesto e, in particolare, del periodo da svolgersi fuori sede;

---

*"Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.*

*Qualora l'incarico per il quale e' prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero 3) dell'articolo 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società'.*

*I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale e' comunque loro preclusa la titolarità'. E' garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verificano successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni."*

- b) l'indicazione dell'istituto o ente di ricerca presso il quale si svolgeranno le attività;
- c) il programma e una relazione sull'attività da svolgere ;
- d) se il periodo di ricerca si svolgerà presso altra istituzione, l'interessato dovrà indicare nell'istanza la descrizione del progetto di ricerca, finalizzato a un obiettivo riconoscibile, valutabile ex-post e coerente con l'attività di ricerca del professore/ricercatore stesso; il progetto dovrà contenere l'indicazione dei prodotti previsti, l'eventuale nominativo degli studiosi che collaboreranno alla ricerca; dovrà essere allegata anche la lettera di invito/accettazione dell'eventuale istituzione ospitante;
- e) la dichiarazione di essere stato o meno precedentemente autorizzato a periodi di congedo, con l'indicazione del relativo periodo;
- f) la dichiarazione se, nel periodo di congedo, l'interessato percepirà, per l'attività da svolgere, altri assegni, con la specifica natura e ammontare.

2. La richiesta di autorizzazione per il periodo di aspettativa (art. 5), compilata su apposito modulo disponibile nell'area intranet dell'Ateneo, deve essere presentata al Rettore, per il tramite dell'Ufficio Personale Docente e Ricercatore, e per conoscenza al Direttore di Dipartimento di afferenza del professore/ricercatore, entro il 31 gennaio dell'anno accademico precedente anche qualora il periodo di congedo/anno sabbatico richiesto sia di durata inferiore all'anno accademico.

La domanda, redatta sul modulo allegato 2, dovrà contenere:

- a) l'esatta indicazione del periodo di aspettativa richiesta e, in particolare, del periodo da svolgersi all'estero;
- b) l'esatta indicazione dell'istituzione o dell'ente presso il quale si svolgeranno le attività;
- c) la dichiarazione di essere stato o meno precedentemente autorizzato a periodi di congedo, con l'indicazione del relativo periodo;
- d) la descrizione dell'attività che andrà a svolgere, coerente con il profilo scientifico del richiedente;
- e) la lettera di invito/accettazione dell'istituzione ospitante.

## **Art. 8**

### **Indicazioni per la valutazione delle richieste**

1. L'Ufficio Personale Docente e Ricercatore provvede all'istruttoria della richiesta accertandone, sulla base della normativa vigente e della documentazione agli atti, la regolarità formale e, in caso positivo, trasmette, entro sette giorni, la richiesta al Dipartimento di afferenza per il successivo parere.
2. Il Direttore del Dipartimento di afferenza del professore/ricercatore che ha presentato domanda di aspettativa/congedo/anno sabbatico, nomina una Commissione formata da tre componenti che facciano parte dell'area culturale di riferimento della ricerca proposta, alla quale spetta una prima valutazione della domanda presentata.
3. Tenendo conto della valutazione della Commissione, il Dipartimento si esprime in merito alle richieste pervenute, tenendo conto che:
  - a) le richieste, a seconda della tipologia di cui sopra, devono essere motivate dalla conduzione di attività di studio o ricerca finalizzate a migliorare la qualità della produzione scientifica: il progetto deve essere sviluppato in ambiente altamente qualificato;
  - b) il Dipartimento deve verificare la possibilità di fornire un'adeguata sostituzione didattica del docente (anche per le commissioni esami di cui è titolare), certificando, ove del caso, se la redistribuzione del carico didattico comporta il ricorso a didattica complementare;

- c) per autorizzare le richieste devono essere valutate le esigenze organizzative e di funzionamento distribuendo nel tempo le autorizzazioni afferenti ai settori scientifico-disciplinari di competenza applicando un criterio di rotazione.
4. Il Dipartimento trasmette al Rettore entro il 20 febbraio, per il tramite dell'Ufficio Personale Docente e Ricercatore, le delibere motivate dei propri organi accademici in merito alle richieste pervenute. Il Rettore potrà richiedere ulteriori approfondimenti nei casi in cui ritenga che i parametri di valutazione sopra esplicitati non siano stati opportunamente presi in considerazione, ovvero non siano sufficienti ad esprimere una valutazione.
  5. Entro il 15 marzo il Rettore comunicherà i risultati della propria valutazione e, in caso positivo, approverà con proprio Decreto la concessione di aspettativa/congedo/anno sabbatico tenendo conto anche del quadro generale delle richieste pervenute globalmente da tutti i Dipartimenti.
  6. Al termine del periodo di aspettativa/congedo/anno sabbatico, il Direttore di Dipartimento dovrà comunicare all'Ufficio Personale Docente e Ricercatore competente la ripresa in servizio del professore/ricercatore.

#### **Art. 9 Valutazione ex post**

1. Entro 60 giorni dal termine del periodo di aspettativa/congedo/anno sabbatico, l'interessato dovrà presentare al Dipartimento una relazione consuntiva sull'attività svolta nel periodo di aspettativa/congedo/anno sabbatico e sui risultati ottenuti.
2. Tale relazione, unitamente al parere espresso in merito dal Dipartimento, sarà da quest'ultimo trasmessa al Rettore per il tramite dell'Ufficio Personale Docente e Ricercatore, provvedendo a segnalare eventuali criticità.

#### **Art. 10 Altre disposizioni**

1. I professori/ricercatori collocati in aspettativa/congedo/anno sabbatico hanno diritto ad intervenire alle sedute degli Organi accademici ai quali sono invitati a partecipare.
2. Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle sedute nonché delle deliberazioni degli Organi stessi, si tiene conto del professore/ricercatore in aspettativa/congedo/anno sabbatico solo nel caso in cui intervenga alle riunioni.

#### **Art. 11 Norme transitorie**

1. Le presenti linee guida entrano in vigore dal giorno di pubblicazione sulla pagina web dell'Ateneo.
2. Eventuali procedimenti in corso alla data di adozione delle presenti linee guida continuano ad essere disciplinati dalla prassi previgente.